

Iscrizione Srls, schema rigoroso

Atti costitutivi da redigere secondo il modello tipizzato

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Il modello standard di atto costitutivo nella Srls

Adozione del modello standard	Il modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata è stato adottato con il dm 138/2012
Inderogabilità del modello standard	Ai fini della costituzione della Srl semplificata, l'art. 2463-bis, comma 3 c.c., così come modificato dall'art. 9, comma 13, lett. b-bis) del d.l. 76/2013 (conv. legge 99/2013), prevede: «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili» (salvo deroghe di cui al punto successivo sopravvenute in seguito ai pronunciamenti ministeriali)
Clausole divenute incompatibili in seguito alle novità apportate dal d.l. 76/2013	<p>Clausola relativa al divieto di trasferimento delle quote a soggetti che hanno superato il limite dei 35 anni alla data della cessione (sub 4), con riferimento all'abrogazione della prescrizione che imponeva appunto il «divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma (35 anni) e l'eventuale atto è conseguentemente nullo» (art. 2463-bis, comma 4 c.c., così come soppresso dall'art. 9, comma 13, lett. c) del dl 76/2013)</p> <p>Clausola relativa all'amministrazione della società «affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci» (sub 5), con riferimento all'abrogazione, nell'ambito del contenuto dell'atto costitutivo, dell'indicazione che gli amministratori «devono essere scelti tra i soci» (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 c.c., così come modificato dall'art. 9, comma 13, lett. b) del dl 76/2013)</p>

L'atto costitutivo della Srls che preveda il divieto di trasferimento delle quote a over 35 e il divieto di affidare l'amministrazione della società a non soci può giustificare il rigetto dell'iscrizione dell'atto da parte del registro imprese. Ciò in quanto tali clausole sono state abrogate dal modello standard tipizzato dal Ministero dello sviluppo economico, previsto per la costituzione della Srls, che tuttavia rimane inderogabile. È quanto chiarisce una nota dello stesso Mise 454857/2016, recentemente pubblicata.

Il disposto del Mise. Secondo la nota del Mise, non può essere accolta la domanda di iscrizione nel Registro imprese dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) se non redatto in conformità al modello standard, adottato ai sensi del 2° comma dell'art. 2463-bis c.c. ed approvato con il decreto interministeriale n. 138 del 23 giugno 2012. Considerato che dopo l'approvazione del «modello standard», con l'art. 9, comma 13, del dl 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono state apportate modifiche all'art. 2463-bis c.c., si è posto il problema se lo stesso potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle Srls. Il Mise ricorda che a tale riguardo è già intervenuto il ministero della giustizia con nota dell'11 settembre 2013, prot. 118972, successivamente integrata con nota del 16 settembre 2013, prot. 121532 in cui, rispondendo a un quesito del Consiglio nazionale del notariato (Cnn), è stato chiarito che, pur non apparendo più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c.), l'utilizzo del «modello standard» rimane inderogabile.

Ferma restando questa condizione, nella nota tuttavia si condivide la soluzione prospettata dal Cnn relativamente alla soppressione, dal modello standard tipizzato, delle clausole relative al divieto di trasferimento delle quote a soggetti di età superiore a trentacinque anni (sub 4 del modello) e al divieto di nominare l'amministratore non socio (sub 5), in seguito alle modifiche apportate all'art. 2463-bis c.c. dal menzionato dl 76/2013.

Divieti. Ad eccezione della soppressione delle predette clausole di cui ai punti sub 4 e sub 5 del modello standard, non è possibile introdurre modificazioni nel modello

standard, né si potranno introdurre specificazioni o frasi aggiuntive. Ad esempio, non si potranno inserire frasi aggiuntive, tipo «organo amministrativo della società è un consiglio di amministrazione composto da due membri. Il signor Mario Rossi è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; il signor Giovanni Verdi è nominato Vice Presidente», ma si dovrà ricorrere alla clausola sub 6) del modello, secondo la quale «Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società». Inoltre, il modello amministrativo prescelto (nella fattispecie il consiglio di amministrazione) ed il numero dei suoi componenti (nella fattispecie 2), sarà comunque oggetto di indicazione obbligatoria, in sede di iscrizione, nell'apposita modulistica registro imprese/Rea, nonché di successiva pubblicità legale attraverso le visure e i certificati rilasciati sulla base di norme vigenti.

Il Ministero della giustizia. Inoltre, riprendendo quanto già affermato dal ministero della giustizia (le citate note n. 118972/2013 e

n. 121532/2013), pur essendo il modello standard inderogabile nei termini sopra esposti, occorrerà comunque ricondurre a conformità rispetto al vigente quadro normativo.

Così, non essendo più compatibili le clausole sub 4) e 5) del modello standard di cui al dm 138/2012 con le novità normative di cui al dl 76/2013, dal punto di vista operativo, si dovrà, al momento della sua redazione, eliminarle (anche se non espunte formalmente dal legislatore).

La presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese di un atto costitutivo con le suddette clausole, non corrispondendo l'atto a quello previsto dalla legge, non sarà accolta (art. 11, comma 6, lett. c) del dpr 581/95).

Modello standard. La disciplina della Srls (secondo comma dell'art. 2463-bis c.c.) prevede che l'atto costitutivo venga redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato di cui al Decreto ministeriale del 23 giugno 2012, n. 138. Si tratta di un modello standard di atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della Srls introdotta nell'ordinamento a seguito del dl 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, ben differente dalla attuale Srls.

L'atto costitutivo deve indicare:

- cognome, nome, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale che deve essere puntuale e contenere l'indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata;
- il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sociale, che deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10 mila euro, deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione all'organo di amministrazione. In proposito occorre dare atto che i soci dichiarino l'avvenuto versamento del conferimento in denaro all'organo di amministrazione precisando il mezzo utilizzato. L'organo di amministrazione, inoltre, deve rilasciare ampia e liberatoria quietanza, dichiarare di aver ricevuto la somma e attestare che il capitale sociale è interamente versato;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società con indicazione di quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, specificando che all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società;
- le persone a cui è affidata

l'amministrazione. Gli amministratori nominati devono essere presenti in sede di costituzione e devono accettare l'incarico e contestualmente dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità;

- la previsione che l'assemblea dei soci, ove sia richiesta la deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione;

- luogo e data di sottoscrizione.

La costituzione. Ai sensi del primo comma del suddetto art. 2463-bis del c.c. la Srls può essere costituita solo da persone fisiche che, come detto, non devono essere più in possesso di specifici requisiti anagrafici. Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere n. 39365 del 15 febbraio 2016, ha chiarito che l'atto di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata semplificata a soggetto diverso da persona fisica (persona giuridica) è consentito in quanto il divieto contenuto nell'art. 2463-bis c.c., riguarda la sola fase di costituzione della società. L'ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a alla società le caratteristiche di srl semplificata, con l'obbligo di modificare la propria denominazione, eliminando il riferimento alla Srl «semplificata».

L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, ed inoltre non sono dovuti gli onorari notari. Il notaio, entro 20 giorni, deve depositare l'atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese tramite software ComUnica. I soci devono, invece, sostenere le spese relative a:

- diritto annuale alla Camera di Commercio;
- imposta di registro;
- denuncia inizio attività.

Ad eccezione dei benefici in tema di spese per la costituzione della società, dell'impossibilità di derogare al modello standard, della partecipazione limitata alle persone fisiche e dell'obbligo di indicare nella denominazione l'espressione «società a responsabilità limitata semplificata», ai sensi dell'art. 2463-bis, comma 5, alle Srls semplificate si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni in tema di società a responsabilità limitata «ordinaria».